



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 21 agosto 2023  
(OR. en)**

**12387/23**

**AGRI 468  
AGRIFIN 98  
AGRIORG 95  
AGRILEG 161  
DELACTION 111**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 agosto 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 5369 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 10.8.2023 recante deroga, per l'anno 2023, al regolamento delegato (UE) 2017/891 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il valore della produzione commercializzata, la strategia nazionale e il recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione per gli impegni pluriennali nel settore ortofrutticolo a causa di eventi meteorologici avversi

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 5369 final.

All.: C(2023) 5369 final

Bruxelles, 10.8.2023  
C(2023) 5369 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 10.8.2023**

**recante deroga, per l'anno 2023, al regolamento delegato (UE) 2017/891 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il valore della produzione commercializzata, la strategia nazionale e il recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione per gli impegni pluriennali nel settore ortofrutticolo a causa di eventi meteorologici avversi**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli stabilisce norme per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli. Tale regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare taluni atti delegati e atti di esecuzione.

In virtù di tale potere la Commissione ha adottato, tra l'altro, il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione<sup>1</sup>.

A causa di gravi eventi meteorologici avversi verificatisi nelle regioni di diversi Stati membri nella primavera del 2023, la produzione di frutta e verdura è stata gravemente danneggiata. In Spagna nella regione della Catalogna la produzione prevista è calata di almeno il 50 % a causa della siccità, mentre in Italia nella regione dell'Emilia-Romagna la produzione è stata distrutta da un'alluvione. La siccità ha inoltre avuto gravi ripercussioni sul livello e sulla qualità della produzione in alcune regioni della Francia e del Portogallo.

A causa dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023 molte organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo sono incorse in difficoltà nell'attuazione dei rispettivi programmi operativi approvati. Alcune azioni e misure approvate non saranno attuate nel 2023 e pertanto parte dei fondi di esercizio non sarà spesa. Altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute stanno modificando i loro programmi operativi per attuare azioni e misure, quali misure di gestione della crisi, volte ad affrontare l'impatto dei gravi eventi meteorologici avversi nel settore ortofrutticolo.

In considerazione dell'eccezionalità degli eventi, è necessario alleviare tali difficoltà derogando ad alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/891 applicabile al settore ortofrutticolo.

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Le consultazioni, cui hanno partecipato esperti di tutti i 27 Stati membri, si sono svolte nell'ambito del gruppo di esperti per i mercati agricoli istituito a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare nel corso della riunione del 19.6.2023. Tale riunione ha consentito alla Commissione di presentare le sue idee sull'ambito di applicazione dell'atto delegato e sulle necessarie modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione e hanno permesso uno scambio di opinioni con gli esperti.

---

<sup>1</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

Il presente atto delegato deroga al regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione per quanto riguarda:

- l'attività principale delle organizzazioni di produttori;
- il metodo di calcolo del "valore della produzione commercializzata";
- il giusto equilibrio tra le misure / azioni nell'ambito dei programmi operativi;
- la procedura di modifica;
- la sospensione dei programmi operativi;
- la cessazione dei programmi operativi; gli impegni pluriennali.
-

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.8.2023

**recante deroga, per l'anno 2023, al regolamento delegato (UE) 2017/891 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il valore della produzione commercializzata, la strategia nazionale e il recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione per gli impegni pluriennali nel settore ortofrutticolo a causa di eventi meteorologici avversi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio<sup>2</sup>, in particolare gli articoli 37 e 173,

considerando quanto segue:

- (1) A causa di gravi eventi meteorologici avversi verificatisi nelle regioni di diversi Stati membri nella primavera del 2023, la produzione di frutta e verdura è stata gravemente danneggiata. In Spagna nella regione della Catalogna la produzione prevista è calata di almeno il 50 % a causa della siccità, mentre in Italia nella regione dell'Emilia-Romagna la produzione è stata distrutta da un'alluvione. La siccità ha inoltre avuto gravi ripercussioni sul livello e sulla qualità della produzione in alcune regioni della Francia e del Portogallo.
- (2) A causa dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023 molte organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo sono incorse in difficoltà nell'attuazione dei rispettivi programmi operativi approvati. Alcune azioni e misure approvate non saranno attuate nel 2023 e pertanto parte dei fondi di esercizio non sarà spesa. Altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute stanno modificando i loro programmi operativi per attuare azioni e misure, quali misure di gestione della crisi, volte ad affrontare l'impatto dei gravi eventi meteorologici avversi nel settore ortofrutticolo.
- (3) In considerazione dell'eccezionalità dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023, è necessario alleviare tali difficoltà derogando ad alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/891<sup>3</sup> applicabile al settore ortofrutticolo.

---

<sup>2</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).

- (4) Le deroghe temporanee dovrebbero applicarsi ai programmi operativi che continuano ad essere messi in atto alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2528<sup>4</sup>.
- (5) Inoltre, a causa dei gravi eventi meteorologici avversi, in alcuni Stati membri le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo incontrano difficoltà eccezionali nella pianificazione, gestione e attuazione dei programmi operativi. Data la possibilità che la situazione ritardi quest'attuazione, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori potrebbero non riuscire a rispettare gli obblighi stabiliti per tali programmi operativi dal regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione. Risentendo delle interruzioni e perturbazioni dovute agli eventi meteorologici avversi, le organizzazioni di produttori incontrano difficoltà finanziarie e problemi di liquidità a causa della riduzione o distruzione delle produzioni. La situazione si ripercuote direttamente sulla loro stabilità finanziaria e capacità di attuare i programmi operativi non soltanto nel 2023, ma anche negli anni successivi, per i quali l'aiuto finanziario dell'Unione è calcolato sulla base del valore della produzione commercializzata nel 2023. Influisce parimenti sulla capacità delle organizzazioni di produttori di varare misure ed azioni mirate per parare gli effetti degli eventi meteorologici avversi. Inoltre, la riduzione del valore della produzione commercializzata causata dagli eventi meteorologici avversi ostacola la continuità e la sostenibilità economica future dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo.
- (6) Per far fronte alle conseguenze degli eventi meteorologici avversi e al loro impatto sul valore dei prodotti venduti, nel 2023 le organizzazioni di produttori dovrebbero essere esentate dalle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda l'obbligo che il valore economico dei prodotti venduti da produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori né di un'associazione di organizzazioni di produttori sia inferiore al valore della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori.
- (7) Le perdite di valore della produzione ortofrutticola commercializzata causate dagli eventi meteorologici avversi tendono a ripercuotersi pesantemente sull'importo dell'aiuto dell'Unione che le organizzazioni di produttori riceveranno l'anno successivo, poiché per ciascuna di esse tale importo è calcolato in percentuale del valore della produzione commercializzata. Se nel 2023 dovessero verificarsi perdite ingenti di valore della produzione commercializzata, le organizzazioni di produttori rischierebbero di perdere il riconoscimento, dal momento che uno dei criteri per goderne è raggiungere un determinato valore minimo della produzione commercializzata stabilito a livello nazionale. In quest'ipotesi sarebbe messa a repentaglio la stabilità a lungo termine delle organizzazioni di produttori. Pertanto, se nel corso del 2023, a causa degli eventi meteorologici avversi della primavera 2023, un prodotto si deprezzerà di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla

---

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 70).

responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, è opportuno fissare il valore della produzione commercializzata nel 2023 al 100 % del valore della produzione commercializzata nella media dei cinque periodi di riferimento di 12 mesi precedenti, escludendo i valori più bassi e più elevati per compensare tali perdite. Per le organizzazioni di produttori colpite da tale deprezzamento, infatti, la percentuale del 65 % del valore della produzione commercializzata nel periodo precedente, prevista all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, non sarebbe sufficiente ad assicurare stabilità economica e finanziaria nella situazione venutasi a creare a seguito degli eventi meteorologici avversi.

- (8) Nel 2023 gli Stati membri dovrebbero essere dispensati dall'obbligo, imposto dall'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/891, di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione.
- (9) Previa approvazione degli Stati membri, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono modificare i programmi operativi per gli anni successivi, nonché nel corso dell'anno di attuazione, secondo quanto previsto all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891. Per far fronte alle conseguenze degli eventi meteorologici avversi, è opportuno consentire loro anche di non applicare temporaneamente nel 2023 tali disposizioni.
- (10) Per adeguare a seguito degli eventi meteorologici avversi la pianificazione, la gestione e l'attuazione dei programmi operativi approvati, dovrebbe essere consentito a ciascuno Stato membro, in deroga all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/891, di autorizzare le organizzazioni di produttori a sospendere, totalmente o parzialmente, i programmi operativi nel 2023.
- (11) A norma dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/891, se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori cessa di attuare il proprio programma operativo prima della fine della sua durata, nessun ulteriore pagamento è effettuato a tale organizzazione o associazione per le azioni attuate dopo la data di cessazione del programma operativo in questione. Nell'interesse della stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori, è opportuno astenersi dal recuperare l'aiuto erogato per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma operativo, sempre che l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori dimostri all'autorità competente dello Stato membro che il programma operativo è cessato nel 2023 a causa degli eventi meteorologici avversi e per motivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo.
- (12) Nell'interesse della stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori, è opportuno astenersi dal recuperare a favore del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), come previsto all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l'aiuto finanziario dell'Unione erogato per gli impegni pluriennali nel settore ortofrutticolo, ad esempio per le azioni ambientali, qualora un'interruzione nel 2023 per motivi collegati alle conseguenze degli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 abbia impedito di conseguire gli obiettivi a lungo termine.
- (13) Considerata la necessità di un'azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Deroghe temporanee al regolamento delegato (UE) 2017/891**

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, nel 2023 la limitazione in base alla quale un'organizzazione di produttori può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori né di un'associazione di organizzazioni di produttori, purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della sua produzione commercializzata, non si applica alle organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023.
2. In deroga all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, se un prodotto si è deprezzato di almeno il 35 % a causa degli eventi meteorologici avversi della primavera 2023, per motivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto nel 2023 sia pari al 100 % del valore della produzione commercializzata nella media dei cinque precedenti periodi di riferimento di 12 mesi, esclusi i valori più bassi e più elevati.
3. In deroga all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/891, per il 2023 l'obbligo degli Stati membri di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione non si applica alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023.
4. Per il 2023, gli obblighi imposti agli Stati membri e alle organizzazioni di produttori per quanto riguarda le modifiche dei programmi operativi, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891, non si applicano alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023.
5. In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/891, per l'anno 2023 gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 a sospendere in tutto o in parte i programmi operativi per l'anno 2023.
6. In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/891, per l'anno 2023 è opportuno astenersi dal recuperare l'aiuto erogato per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma operativo, a condizione che la cessazione del programma operativo sia avvenuta a causa delle avverse condizioni meteorologiche della primavera 2023 che esulano dal controllo e dalla responsabilità dell'organizzazione di produttori interessata.
7. In deroga all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, non è recuperato a favore del FEAGA se i relativi obiettivi a lungo termine e i benefici attesi non possono essere realizzati nel 2023 a causa dell'interruzione di tali

impegni nel corso dell'anno a seguito degli eventi meteorologiche avversi della primavera dello stesso anno.

8. L'organizzazione di produttori dimostra all'autorità competente dello Stato membro interessato il soddisfacimento delle condizioni indicate nei paragrafi precedenti.

#### *Articolo 2*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10.8.2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*